



TRIBUNALE DI VICENZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA di ARCHIVIAZIONE

(art. 409 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Matteo Mantovani, nel procedimento penale come sopra rubricato a carico di:

ZONIN Giovanni, nato a Gambellara il 15.01.1938;

difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti del foro di Vicenza;

SORATO Samuele, nato a Noale il 01.09.1960;

difeso di fiducia dall'avv. F. Pinelli del foro di Padova;

BREGANZE Marino, nato a Vicenza il 25.02.1947;

difeso di fiducia dall'avv. M. Merlini del foro di Padova;

MONORCHIO Andrea, nato a Reggio Calabria il 24.06.1939;

difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti del foro di Vicenza;

TIBALDO Giorgio, nato a Sarego il 06.10.1949;

difeso di fiducia dall'avv. G. Lamonica del foro di Padova;

PAVAN Gianfranco, nato a Vicenza il 25.01.1937;

difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti del foro di Vicenza;

TOGNANA Nicola, nato a Treviso il 23.04.1952;

difeso di fiducia dall'avv. S. Dato del foro di Vicenza;

MIRANDA Franco, nato ad Asiago il 21.12.1942;

difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti del foro di Vicenza;

ZUCCATO Roberto, nato a Caltrano il 21.02.1952;

difeso di fiducia dall'avv. E. Dal Dosso del foro di Vicenza;

FANTONI Giovanni, nato a Gemona del Friuli il 28.01.1956;

difeso di fiducia dall'avv. L. Ponti del foro di Udine;

SBABO Fiorenzo, nato a Schio il 21.12.1944;

difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti del foro di Vicenza;

STELLA Maurizio, nato ad Asiago il 20.01.1941;

difeso di fiducia dall'avv. M. Zuppa del foro di Rovigo;
ZIGLIOTTO Giuseppe, nato a Pescara il 05.01.1964;
difeso di fiducia dall'avv. G. Manfredini del foro di Vicenza;
DOMENICHELLI Vittorio, nato a Fiesso d'Artico il 10.09.1948;
difeso di fiducia dall'avv. M. Godina del foro di Padova;
BIANCHI Alessandro, nato a Sommacampagna il 19.06.1944;
difeso di fiducia dall'avv. L. Zarantonello del foro di Vicenza;
MACOLA Maria Carla, nata a Camposampiero il 14.02.1937;
difesa di fiducia dagli avv.ti G.L. Tizzoni del foro di Milano e avv. A. Lovisetto del foro di Padova;
ANGIUS Paolo, nato a Cagliari il 04.06.1970;
difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti del foro di Vicenza;
ZAMBERLAN Giovanni, nato a Vicenza il 29.09.1939;
difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti e dall'avv. L. Puccetti del foro di Vicenza;
CAVALIERI Giacomo, nato a Vicenza il 19.02.1945;
difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti e dall'avv. L. Puccetti del foro di Vicenza;
PIUSSI Laura, nata a Tarvisio il 16.06.1953;
difeso di fiducia dall'avv. E. M. Ambrosetti e dall'avv. L. Puccetti del foro di Vicenza;
DOSSENA Giovanna Maria, nata a Crema il 17.01.1960;
difesa di fiducia dagli avv.ti G. C. Alleva e J. Antonelli Dudan del foro di Milano,

in ordine all'istanza di archiviazione formulata dai Pubblici Ministeri nel procedimento sopra rubricato;
letta l'opposizione presentata dalle pp.oo. Boschetto Mauro e Agostini Enrico; sentite le parti comparse
all'udienza in camera di consiglio; visionati gli atti e le memorie deposte dalle parti, a scioglimento della
riserva assunta,

OSSERVA

I

Inquadramento generale - Il perimetro della presente vicenda

Il presente procedimento rappresenta una derivazione dell'assai più ampio, articolato e complesso procedimento recante il n° 5628/17 Rg mod. 21 (unitamente al proc. n° 5851/17 Rg mod. 21 afferente alla posizione stralciata del solo SORATO) originatosi dall'imponente default della Banca Popolare di Vicenza che aveva praticamente azzerato le disponibilità finanziarie della platea dei correntisti/azionisti dell'istituto di credito i quali, in seguito al fenomeno delle c.d. "operazioni bacciate", di cui si dirà, avevano deciso di investire il proprio denaro nelle azioni della banca, deprezzatesi considerevolmente nel tempo

in relazione alle avventate e sconsiderate operazioni poste in essere dal board amministrativo “ristretto” (si vedrà di seguito cosa si intende per “ristretto”).

Il Pubblico Ministero, sviluppando le indagini, chiedeva il rinvio a giudizio per l'appunto di tale ristretto gruppo di soggetti facenti parte della compagine amministrativa dell'istituto di credito in questione, vale a dire ZONIN Giovanni, Presidente del c.d.a.; SORATO Samuele, direttore generale; GIUSTINI Emanuele, vice direttore generale responsabile della divisione mercati; MARIN Paolo, vice direttore generale responsabile della divisione crediti; PIAZZETTA Andrea, vice direttore generale responsabile della divisione finanza; PELLEGRINI Massimiliano, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della banca; ZIGLIOTTO Giuseppe, membro del consiglio di amministrazione.

Nei loro confronti veniva sollevato l'addebito di aggio, collegato: 1) alla diffusione di notizie false sull'entità del patrimonio della banca e sulla sua solidità; 2) all'effettuazione di operazioni simulate (vale a dire le operazioni “bacciate”); 3) all'omessa indicazione a bilancio nelle passività di riserve indisponibili ex art. 2358 c.c. per la misura quantomeno pari a quelle delle operazioni già citate; 4) all'omessa comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del sovrapprezzo delle azioni della banca delle operazioni di finanziamento con patto di riacquisto delle azioni.

Si addebitava altresì il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità pubbliche designate (art. 2638 c.c.).

Veniva altresì contestato agli stessi soggetti il reato di cui all'art. 173 bis d.lgs 58/1998, vale a dire il c.d. “falso in prospetto”, fondato su reiterate condotte di occultamento e diffusione di false informazioni afferenti al fenomeno delle operazioni “bacciate” e sulle conseguenze fortemente dannose sul patrimonio dell'istituto di credito derivanti da tali operazioni, così inducendo in errore gli investitori, impedendogli di acquisire informazioni utili a formare un adeguato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria della banca.

Il processo dibattimentale giungeva a conclusione in data 19 marzo 2021 con la condanna di ZONIN, GIUSTINI, MARIN e PIAZZETTA per tutti i reati di cui sopra. La posizione di SORATO veniva separata già in sede di udienza preliminare in considerazione delle condizioni di salute di quest'ultimo, per poi riprendere al suo ristabilirsi (è ad oggi in corso il giudizio dibattimentale).

Venivano invece assolti PELLEGRINI Massimiliano e ZIGLIOTTO Giuseppe da tutti i reati a loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Proprio quest'ultima decisione, ed in particolar modo la peculiare formula terminativa utilizzata dal Tribunale, dimostra sin d'ora come sia fondata – in questa sede - la richiesta di archiviazione avanzata dai Pubblici Ministeri richiedenti in relazione agli odierni indagati che, al pari di PELLEGRINI e ZIGLIOTTO, non componevano il board amministrativo “ristretto”.

Ed invero, il procedimento che oggi giunge all'attenzione di questo GIP prevede la contestazione delle stesse fattispecie di reato (aggio, ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto) per cui è stato celebrato

il giudizio dibattimentale, ascrivendo le stesse condotte – in forma concorsuale – proprio agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Banca Popolare di Vicenza, nonché alle già viste figure di SORATO e di ZONIN.

Se già si può anticipare, quanto a questi ultimi due unitamente a ZIGLIOTTO, che il presente procedimento rappresenta la duplicazione dell'azione penale già esercitata (e giunta a sentenza di primo grado per ZONIN, mentre per SORATO è ancora in corso il dibattimento), e dunque dovrà essere applicabile la causa di improcedibilità di cui all'art. 649 c.p.p. fondante l'archiviazione richiesta ex art. 411 c.p.p., quanto alle figure degli altri amministratori e dei sindaci la valutazione della non sostenibilità dell'accusa in giudizio necessariamente deve passare attraverso la comprensione dei fenomeni fraudolenti fondanti le fattispecie di reato in esame e l'effettiva attribuibilità soggettiva a chi, pur astrattamente amministratore, non assumeva le decisioni alla base delle condotte di inganno e di falso.

Giova, fra l'altro, osservare che proprio la natura fraudolenta, ingannatoria, tipica delle azioni costitutive i delitti di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, consente di escludere la ravvisabilità – quantomeno in questo procedimento – di parallele azioni di sistematica truffa ascrivibile al board amministrativo “ristretto” (vale a dire, in questa sede, ZONIN e SORATO) in relazione ai singoli risparmiatori che ebbero ad acquistare azioni della banca successivamente deprezzatesi con azzeramento del capitale investito.

II

Il fenomeno delle operazioni bacciate – le falsità che vi si collegano

Entrando più nello specifico rispetto a quanto sopra anticipato, le concrete condotte delittuose ricomprendono plurime azioni concernenti operazioni simulate ed altri artifici attuati mediante la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie, dirette a rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci e al mercato una falsa situazione patrimoniale, nonché di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa, in tal modo determinando una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVi, ostacolando l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia anche durante l'attività ispettiva compiuta presso la sede della banca, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi (indicando un patrimonio di vigilanza superiore a quello reale) nelle segnalazioni di vigilanza periodiche inviate a Banca d'Italia il 30.06.2012, 30.09.2012, 30.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, nonché nelle informative preventive relative alle operazioni di aumento di capitale del 23.04.2013, 5.03.2014 e 11.04.2014; ostacolando l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi indicando un ammontare di Fondi Propri superiore a quello reale nelle segnalazioni di vigilanza periodica del 31.12.2014 e 31.03.2015; esponendo false informazioni nei prospetti richiesti per

la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in concomitanza con le operazioni di aumento capitale nel corso degli anni 2013 e 2014 in modo idoneo a indurre in errore gli investitori.

In sintesi, il fulcro centrale delle condotte illecite contestate agli indagati concerne la circostanza di aver ostacolato, mediante condotte ora attive ora omissive e realizzate nell'esercizio delle funzioni apicali assunte nell'organigramma dell'Istituto di credito, lo svolgimento da parte di Banca d'Italia e di Banca Centrale Europea dei poteri di vigilanza loro istituzionalmente spettanti; in modo particolare nell'aver occultato – a partire dall'ispezione tenutasi presso la sede della BPVi dal 28 maggio al 12 ottobre 2012 - i documenti relativi alle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni (c.d. operazioni "bacciate" e c.d. pratiche svuota-fondo), nell'aver indicato una causale dei finanziamenti diversa da quella reale, nell'aver omesso di indicare correttamente in contabilità la correlazione tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni, nell'aver nascosto le lettere rilasciate ai soci e contenenti gli impegni di riacquisto delle azioni.

Inoltre, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza si sarebbe concretizzato sotto l'ulteriore aspetto dell'indicazione nelle segnalazioni periodiche di un patrimonio di vigilanza superiore al reale, in quanto non comprensivo del controvalore delle azioni acquistate tramite finanziamenti concessi dallo stesso Istituto. Infine, nel fornire indicazioni non veritiere in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014, in quanto rese omettendo l'esistenza di operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni. Elementi tutti, questi ultimi, ricavabili dalla relazione ispettiva della CONSOB datata 25.02.2016, dal rapporto AUDIT del 14.01.2016, dalla denuncia presentata dalla Banca d'Italia datata 22.11.2016, nonché dall'annotazione finale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza del 6.07.2016, unitamente al Rapporto Ispettivo BCE del 17.09.2015.

Quanto agli aspetti propriamente contabili inerenti alle svalutazioni, rilevante risulta essere quanto ricavabile dalla relazione tecnica redatta dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero del 29.06.2017, le cui risultanze hanno trovato ampio sviluppo e conferma nel dibattimento (la cui sentenza è acquisita).

Ed invero, i Pubblici Ministeri conferivano articolato quesito diretto ad accertare l'esistenza di finanziamenti concessi alla clientela e utilizzati per l'acquisto di azioni sul mercato secondario ovvero per la sottoscrizione delle azioni BPVi in occasione di aumento di capitale, dal 30.06.2012 sino al 31.12.2015; ad accertare operazioni di vendita con patti di ri-acquisto su azioni BPVi; a determinare l'entità del patrimonio di vigilanza della BPVi (evidenziando eventuali scostamenti rispetto a quanto comunicato alle Autorità di Vigilanza); a stimare il valore delle azioni della BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014; a verificare gli effetti sul mercato secondario.

Orbene, il Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR" Capital Requirements Regulation) regola i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento precisando che gli strumenti di capitale primario di classe 1 (c.d. CET1 ratio) non possono essere finanziati dall'ente, né direttamente né

indirettamente (art. 28), ove per “finanziamento diretto” il Regolamento delegato UE n. 241/2014 (che integra il Regolamento UE n. 575/2013) si riferisce a tutte le situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisto dei suoi strumenti di capitale (d’altra parte, l’art. 2358 c.c., al primo comma, prescriveva - e prescrive tutt’ora - che *“la società non può, direttamente o indirettamente, accordar prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”*).

La prassi seguita dalla banca, in realtà, è risultata essere contraria, come rilevato dai Pubblici Ministeri nella richiesta di archiviazione.

A partire dal 2008-2009 era divenuto sempre più sistematico il fenomeno di finanziamento della clientela collegato all’acquisto di azioni, con la finalità di “svuotare” il fondo acquisto azioni proprie raggiungendo il risultato (falsato) di far apparire come l’istituto di credito non detenesse azioni proprie, creando un’apparenza di solidità patrimoniale. Fenomeno che aveva raggiunto l’apice del biennio 2013-2014, tant’è che il capitale finanziato era passato 268 milioni di euro nel 2012 sino ai 1031 milioni di euro del 31 marzo 2015.

Rilevante nella vicenda diventava dunque il contenuto della Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 ove, al Capitolo 2.7, sono fissate le regole delle operazioni corrispondenti o ad anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza o ad operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti, che vengono equiparate al riacquisto ogni volta in cui sotto il profilo contrattuale e delle caratteristiche effettive dell’operazione vi sia un atto da qualificarsi come “coordinato”. Grava in tal caso sulla banca l’onere di disporre adeguati presidi organizzativi atti a permettere l’identificazione dell’ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza e a garantire il rispetto delle disposizioni cogenti in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

La verifica e l’accertamento in concreto sulla base delle disposizioni sopra richiamate risulta essere stato svolto sia dai CCTT nominati dalla Procura, sia dalla Banca Centrale Europea durante l’ispezione svolta presso la BPVi dal 26.02.2015 al 3.07.2015 avente ad oggetto la gestione del rischio di mercato, nonché attraverso la funzione di Internal Audit della BPVi.

All’esito della sua ispezione, nel suo report conclusivo, la BCE ha provveduto a rettificare in diminuzione il CET1 e il Total Capital ratio della Banca di euro 522 milioni, avendo dedotto da tali aggregati il totale delle azioni possedute dai clienti alla data del 31.03.2015 e ritenuto finanziato direttamente e/o indirettamente dalla stessa BPVi (per circa 500 milioni) o oggetto delle c.d. lettere di impegno (per circa 22 milioni).

Ad integrazione del report ispettivo della BCE, interveniva in seguito l’attività della Direzione Internal Audit (v. relazione datata 14.01.2016 e concernente le “Attività relative alla ricognizione delle operazioni di capitale finanziato”) che verificava il perimetro non analizzato dalla BCE e portava nell’agosto 2015

all'individuazione di un "capitale finanziato" complessivo pari a euro 941 milioni, già comprensivo dell'ammontare riscontrato da BCE, in capo a n. 917 soggetti e nell'ottobre 2015 all'integrazione di ulteriori euro 25 milioni, portando così il capitale finanziato ad euro 966 milioni. Infine, attraverso l'ausilio di un consulente venivano esaminate ulteriori posizioni collegate facendo così emergere n. 16 posizioni per un controvalore di azioni finanziato di euro 51 milioni e n. 474 clienti per euro 69 milioni (al 31.10.2015 la somma ammontava a complessivi euro 1.086 milioni).

La selezione effettuata prima dall'Autorità di Vigilanza e poi dalla Direzione Internal Audit sulle operazioni da sottoporre ad analisi è stata posta alla base degli accertamenti tecnici devoluti ai CCTT nominati nel corso delle indagini, che pertanto si sono concentrati su di un elenco di n. 965 soggetti di cui sono state esaminate le evidenze documentali disponibili presso il gruppo BPVi (dalle quali peraltro non emergevano in maniera esplicita né l'esistenza del fenomeno né la sua complessiva entità).

All'esito delle verifiche tecniche, dei 965 clienti analizzati solo 91 non sono risultati finanziati da BPVi. Quanto all'accertamento sull'esistenza di operazioni di vendita con patto di ri-acquisto su azioni BPVi (vale a dire l'essenza delle operazioni "bacciate"), i CCTT avevano evidenziato di aver rinvenuto 65 "lettere di impegno", ossia accordi con clienti azionisti, per un importo complessivo pari a euro 171 milioni.

Gli impegni in tal modo formalizzati non erano stati registrati nella contabilità né nei documenti di bilancio, ma comportavano - ai sensi della circolare 263 della Banca d'Italia - la necessità di dedurre dal Patrimonio di Vigilanza/Fondi Propri della BPVi (ossia dal CET 1) l'ammontare di tutti gli impegni ritenuti di natura vincolante (v. Tabella 52 a pag. 77).

Ulteriore aspetto vagliato dall'attività di consulenza è risultato essere quello dell'entità del Patrimonio di Vigilanza della Banca, inteso quale misura riconosciuta a livello internazionale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente, atteso che per ciascun attivo bancario (per es. prestito) la Banca deve detenere a scopo precauzionale una quota di capitale regolamentare, volta a proteggere i depositanti dal rischio di perdite impreviste.

I CCTT hanno riportato l'ammontare del Patrimonio di Vigilanza determinato e comunicato all'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia nelle diverse comunicazioni trimestrali a partire dal 30.06.2012 da parte della BPVi ed hanno individuato il Patrimonio di Vigilanza rettificato. Nel raffronto tra i diversi dati (comunicati a Banca d'Italia/rettificati) è emerso un effetto gravemente distorsivo in termini di corretta rappresentazione e informativa dei livelli patrimoniali all'Autorità di Vigilanza.

La mancata corretta e completa comunicazione all'Autorità di Vigilanza da parte degli organi di gestione e direttivi della BPVi non aveva quindi permesso alla Banca d'Italia di intervenire e adottare le misure ritenute più opportune e coerenti con la reale situazione aziendale.

Tale dunque è la risultante della poderosa indagine che ha portato al rinvio a giudizio dei vertici della Banca Popolare.

Compendio investigativo che, a ben vedere, era già apparso solido e fortemente significativo in occasione delle vicende cautelari reali che hanno caratterizzato il procedimento. Ed invero, il provvedimento del GUP del Tribunale di Vicenza che, su istanza delle numerosissime parti civili, aveva concesso il sequestro conservativo sui beni degli imputati (valga richiamare il concetto che si trattava non degli odierni indagati, ma dei componenti del c.d. board “ristretto”) aveva trovato dapprima piena conferma nelle plurime ordinanze del Tribunale del riesame e, successivamente, attraverso le decisioni della Corte di Cassazione che aveva respinto i ricorsi degli imputati colpiti da sequestro.

La solidità del quadro indiziario, si è visto, ha poi trovato ampio sviluppo nel dibattimento, tanto da condurre il Tribunale ad emettere sentenza di condanna.

III

Il tema del silenzio sulle operazioni fraudolente

Ciò che rileva dall'oggettività delle condanne in questione e, per quanto poi si vedrà, dall'assoluzione dei coimputati ZIGLIOTTO e PELLEGRINI è l'evidenza per la quale le operazioni fraudolente sono state poste in essere in piena consapevolezza di ciò solo da alcuni amministratori, specificamente dal vertice decisionale della Banca Popolare.

E' da osservare che questa “riserva” decisionale già era emersa dall'indagine, tanto da condurre per l'appunto i Pubblici Ministeri a differenziare le strade assegnate agli amministratori ed ai sindaci, decidendo quindi di promuovere l'azione penale verso coloro che, come risultato, erano all'interno di quel “board” compreso nel più ampio consiglio di amministrazione che, a discapito della gestione comune della società, erano a conoscenza della reale dimensione e della reale funzione delle operazioni “bacciate”.

Forti e significative acquisizioni investigative avevano evidenziato come le decisioni afferenti alle operazioni “bacciate”, al loro utilizzo, alla loro finalità e, soprattutto, come le informazioni relative alla sempre maggiore condizione di dissesto in cui tale sventurata pratica aveva condotto la Banca Popolare di Vicenza, fossero state riservate solo ai vertici più alti del consiglio di amministrazione ed ai vertici delle divisioni fondamentali della Banca, come la divisione Mercati, la divisione Finanza e la divisione Crediti. Accanto all'occultamento del sempre maggiore “capitale finanziato” nei comunicati stampa indirizzati all'esterno (alla stampa, al pubblico, ai soci), l'indagine ha evidenziato come le decisioni fondamentali in relazione alla prosecuzione delle pratiche in parola non fosse mai stata affidata a documenti scritti (che avrebbero consentito di lasciarne una traccia ed avrebbero reso possibile, altresì, una documentazione ed un'attività conoscitiva da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e da parte del collegio sindacale), ma è risultata essere stata costantemente affidata ad una serie di ordini e di direttive esclusivamente orali, trasmessi da e tra i massimi vertici del c.d.a. e delle divisioni interessate.

Riprova di ciò sta nel fatto per il quale nessuna delle perquisizioni effettuate (ed a monte le attività ispettive delle Autorità di vigilanza) ha mai trovato traccia degli ordini in questione. Diversamente, vi era l'utilizzo di terminologia criptica, oppure volutamente assai generica in merito alle finalità che erano perseguite attraverso le operazioni "bacciate", elemento ulteriore che conferma il fatto per il quale la reale dimensione del fenomeno e lo scopo cui lo stesso tendeva era cosa nota solo a chi conosceva la chiave per decriptare tale linguaggio, o che fosse diretto destinatario delle direttive orali.

L'ulteriore conferma del fatto per il quale le vere finalità e la reale dimensione del fenomeno fossero cognizione di pochi, rispetto ai molti che componevano gli organi collegiali e di controllo, deriva dal contenuto delle registrazioni delle sedute del consiglio di amministrazione, da cui non emergeva mai alcun riferimento alle operazioni bacciate. Molteplici e precisi riferimenti alla necessità di mantenere il segreto sulle operazioni di finanziamento tramite le operazioni "bacciate" viene, invece, dal contenuto di una fortunosa registrazione di una "riunione di direzione" del novembre 2014, cui avevano partecipato proprio i vertici amministrativi e delle divisioni della banca, vale a dire ZONIN, SORATO, PIAZZETTA, GIUSTINI e MARIN. Anche le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso a SORATO (RIT 200/15 – prog. n° 459) hanno ulteriormente confermato che la vera natura delle operazioni di finanziamento e le loro conseguenze fosse cosa nota a pochi (vale a dire ZONIN ed alcuni componenti del c.d.a), ma non agli altri consiglieri.

Il dibattimento, per quanto in questa sede rileva, ha consentito di sviluppare ampia prova di ciò, come è facilmente evincibile dal fatto per il quale proprio ZIGLIOTTO e PELLEGRINI, che non facevano apertamente parte del board "ristretto" (o quantomeno non se ne è ottenuta prova certa) e non erano a capo di specifiche divisioni, sono stati assolti "perché il fatto non costituisce reato", cioè perché essi non erano a conoscenza del meccanismo fraudolento e quindi non potevano essersi rappresentati ed aver voluto le condotte di occultamento e di falsità che costituiscono la base fattuale dei tre reati per cui si procedeva nei loro confronti e che, nel caso di specie, risultano costituire l'ipotesi di incriminazione.

IV

"L'agire informato" e la carenza di dolo in capo agli amministratori ed ai sindaci

L'assenza di "segnali di allarme"

L'assenza di consapevolezza della reale dimensione del fenomeno frodatario in capo ai semplici componenti del consiglio di amministrazione (per i sindaci si vedrà in seguito), così come emergente dalle risultanze investigative non contrasta con i principi del c.d. "agire informato" che oggi concorre a disciplinare il perimetro della rimproverabilità dolosa dei componenti del consiglio di amministrazione in merito ai fatti dannosi per la società commessi da altri componenti lo stesso c.d.a.

Il concetto del c.d. "agire informato" si ricava dall'art. 2381 co. VI c.c.: *"gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni*

relative alla gestione della società”, tant’è che nel successivo art. 2392 co. II c.c. si afferma che: “...*gli amministratori...sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose*”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità a tale sistema precettivo, emerge che la violazione dell’obbligo di garanzia gravante sugli amministratori (privi di delega) verso la società da essi gestita necessariamente debba passare attraverso la prova della consapevolezza dei c.d. “segnali di allarme”, vale a dire ben precisi, univoci e chiari elementi, conosciuti dall’amministratore, che questi abbia percepito come tali ed in merito ai quali si sia informato. Detti segnali devono rendere evidente e concreto il pericolo che sta correndo la società, tanto da imporre l’obbligo di agire a tutela dell’ente.

E’ dunque pacifico che se di responsabilità omissiva (inquadabile nel paradigma di cui all’art. 40 cpv c.p.) si deve parlare, è necessario dimostrare che a monte dell’inerzia che si addebita all’amministratore privo di delega vi sia la chiara consapevolezza del pericolo che la società sta correndo, diversamente ogni possibile addebito di responsabilità penale si risolverebbe più in una responsabilità di posizione che in una forma di responsabilità penale colpevole.

Duplici, dunque, è il passaggio che conduce a ravvisare la responsabilità dell’amministratore privo di deleghe: a) la conoscenza di chiari segnali di allarme; b) la colposa omissione di misure volte ad impedire l’evento dannoso o ad attenuarne le conseguenze.

Questi concetti che ben si leggono nelle decisioni delle sezioni civili della Corte di Cassazione (per tutte, si veda Cass. civ., sez. I[^], 31.08.2016, n° 17441) sono stati sviluppati nella parallela giurisprudenza penale la quale, ancorandosi all’imprescindibile concetto di responsabilità penale necessariamente colpevole, ha evidenziato come l’obbligo di agire consegua alla chiara consapevolezza del c.d. “segnali di allarme”, noti i quali è possibile valutare se l’omissione in cui è incorso l’amministratore privo di deleghe sia coperta dal dolo, quand’anche nella sua forma eventuale (in tema di bancarotta fraudolenta ed evitabilità della stessa, si veda: Cass. pen., sez. V[^], 19.06.2018, n° 42568; più in generale, si veda: Cass. pen., sez. V[^], 08.06.2012, n° 42519).

La conoscenza dei segnali di allarme deve inoltre essere effettiva, con ciò significando che non è bastevole la sola “conoscibilità” (attratta dalla giurisprudenza all’area della colpa, quand’anche con previsione: Cass. pen., sez. V[^], 04.05.2007, n° 23838), ma vi deve essere effettiva rappresentazione di un quadro inequivocamente leggibile in una condizione di attuale ed imminente pericolo (Cass. pen., sez. V[^], 27.01.2011, n° 7088).

Chiariti i concetti a fondamento della responsabilità penale degli amministratori privi di delega, appare evidente come il presente procedimento non possa trovare alcun utile svolgimento dibattimentale (questo è appunto il metro di giudizio devoluto al GIP in sede di archiviazione) in relazione alla figura degli odierni indagati amministratori semplici, salve le precisazioni che poi si diranno a carico di alcuni di essi.

Se da un lato vi sono forti elementi significativi di una loro impossibilità (o comunque di ignoranza incolpevole) dell'essere a conoscenza di quanto il board "ristretto" stesse macchinando alle loro spalle, sotto altro profilo vi è da dire che gli elementi probatori che potrebbero svilupparsi in dibattimento sono gli stessi che già si sono ampiamente svolti nei confronti degli altri imputati ZONIN, MARIN, GIUSTINI e PIAZZETTA, portando ancora una volta a confermare come fossero solo questi ultimi a conoscere la reale dimensione dei fatti. E' questa una ragione in più per dimostrare l'inutilità del giudizio per dimostrare quanto in questa sede è già evidente, vale a dire l'estraneità soggettiva alle frodi da parte degli amministratori semplici, vieppiù alla luce del fatto per il quale una forte riprova di tale inutilità giunge esattamente dalle assoluzioni cui il Tribunale è giunto nei confronti di ZIGLIOTTO, che per l'appunto era amministratore privo di deleghe, e di PELLEGRINI, che non era a capo di alcuna divisione di rilievo.

Ancora una volta, la sussistenza degli elementi di concreto allarme richiesti per fondare l'obbligo di attivazione sono esclusi sia dal silenzio serbato dal board "ristretto" sulla reale dimensione del fenomeno del finanziamento tramite operazioni "bacciate", ma anche dagli esiti degli audit interni alla società, da cui non trapelava alcun elemento di concreto sospetto su quello che sarebbe stato l'imminente default derivato dalla radicale svalutazione del capitale azionario.

Tale è la risultante della relazione finale della Guardia di finanza (già citata), da cui emerge che le finalità criminose perseguite dagli amministratori fossero – e qualora fosse necessario nuovamente ripeterlo – affidate a procedure orali, a direttive informali, a canali comunicativi impossibili da tracciare se non nel momento in cui si fosse destinatari di tali direttive. E' dunque evidente che un amministratore esterno al gruppo ristretto di chi operava le rischiosissime scelte di politica finanziaria della banca non poteva – in alcun modo – essere a conoscenza della reale dimensione del fenomeno, posto che esso non trapelava in alcun modo all'esterno, vieppiù poiché era proprio l'attività di occultamento alle Autorità di vigilanza ad essere il punto nodale del meccanismo criminale in esame, tant'è che se qualcosa all'esterno filtrava era comunque per sua natura ingannevole e quantomeno carente in merito alla descrizione delle reali condizioni della banca. Tale inoltre è la risultanza degli internal audit e della relazione ispettiva della CONSOB.

Tale ignoranza incolpevole è ancor più sostenibile facendo riferimento all'articolazione dei sistemi di controllo interno operativi nella banca popolare, organizzati su tre livelli in modo da allontanare, di fatto, l'amministratore privo di deleghe da qualsivoglia fonte informativa afferente alla gestione societaria.

E' poi da osservare che il responsabile dell'internal audit aveva reputato di non segnalare agli organi amministrativi e di sorveglianza il sorgere di alcuni segnali di criticità, ancora *in nuce*, lungi dallo svilupparsi nella dimensione che sarà poi evidenziata dalle ispezioni successive.

Quanto alla posizione dei sindaci, le considerazioni fattuali sono le stesse appena svolte in merito agli amministratori privi di delega, ma con le considerazioni seguenti dovute alla loro peculiare figura.

Il perimetro della responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale rispetto all'agire degli amministratori è collegato specificamente al fatto per il quale proprio ai sindaci spetta (come previsto dall'art. 2403 c.c.) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché il controllo del rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché sul suo effettivo funzionamento.

Detto variegato controllo poggia sulla correttezza e sulla completezza delle informazioni che dall'organo amministrativo vengono rivolte al collegio sindacale (principalmente in occasione delle sedute del c.d.a. cui il collegio deve assistere) di talché l'obbligo di attivazione e di tutela verso la società sorge nel momento in cui: *“sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori”* (Cass. pen., sez. V[^], 05.03.2014, n° 26399).

Anche in relazione ai sindaci la giurisprudenza di legittimità si è premurata di ancorare il perimetro della responsabilità penale alla chiara condivisione dell'operato dell'amministratore infedele, derivante dalla dimostrazione della condivisione di un disegno criminoso unitario, ovvero alla colpevole inosservanza degli inequivoci segnali di allarme che, al pari di quelli che devono determinare l'azione dell'amministratore senza deleghe, allo stesso modo devono indurre il sindaco a svolgere i propri poteri attraverso le procedure di intervento sue proprie, sino alla denuncia al Tribunale prevista dall'art. 2409 c.c. (si veda, al riguardo, Cass. pen., sez. V[^], 17.03.2021, n° 20867: *“La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato”*).

Dalla lettura degli atti e delle memorie depositate (che, per inciso, contengono l'intera istruttoria dibattimentale svolta avanti al Tribunale collegiale, quantomeno sino alla data del deposito delle memorie stesse – si veda il c.d. allegato dalla difesa dei sindaci e degli amministratori MONORCHIO, PAVAN, ANGIUS, ZONIN, SBABO, MIRANDA) è emerso come il collegio sindacale non avesse colposamente mancato il proprio obbligo di sorveglianza e di controllo. Era sempre stato presente alle riunioni del c.d.a. ed aveva effettuato le sue proprie riunioni, nell'ambito delle quali erano state assunte informazioni dal c.d. “risk management”, ma anche dal responsabile dei periodici internal audit.

Rilevante, in merito all'assenza di evidenti “red flag” e cioè inequivoci segnali di pericolo, è il fatto per il quale già dall'anno 2012 l'ispettore della Banca d'Italia non ebbe a ravvisare problematicità.

Come già visto, soccorrono nel senso della non riconoscibilità dei segnali di pericolo non solo la relazione finale della Guardia di finanza, ma anche la comunicazione alla BCE effettuata da Iorio (menzionata da tutte le difese) da cui emerge come non fossero stati ricavati elementi significativi del fatto per il quale il board "ristretto" avesse lasciato trapelare informazioni concrete ed univoche in relazione alla dimensione del finanziamento tramite le operazioni "bacciate" ed il consistente e sempre maggiore depauperamento del capitale. D'altra parte, nel momento in cui tali attività di nascondimento erano state poste in essere nei confronti dell'organo amministrativo (in relazione ai componenti dello stesso privi di deleghe), appare alquanto illogico che tali informazioni venissero proprio rivelate all'organo che si doveva occupare istituzionalmente di sorvegliare la corretta amministrazione.

Non emergono, inoltre, segnali di una diretta cointeressenza di uno o più componenti del collegio sindacale rispetto alle finalità perseguite da ZONIN, SORATO, MARIN, GIUSTINI e PIAZZETTA, così come non sono risultate evidenti anomalie, percepibili all'esterno, nel funzionamento dei sistemi di controllo e nell'organizzazione amministrativa e contabile della società.

Ancora una volta, le anomalie certamente vi erano, erano chiaramente significative e di destabilizzante gravità (tali da condurre una banca al tracollo e trascinare con sé i risparmi del ceto investitore azionista) ma esse erano state tenute sapientemente nascoste a chiunque potesse anche solo riconoscerle e frapportarsi attraverso l'esercizio dei poteri riconosciuti.

Ragione per la quale, al pari di quanto sopra detto per gli amministratori privi di deleghe, l'approfondimento dibattimentale a carico dei componenti del collegio sindacale non porterebbe risultato diverso rispetto a quanto già emerso dall'indagine, significativo del fatto per il quale non vi erano concreti, evidenti, univoci segnali di allarme di forza tale da indurre il sindaco medio ad esercitare le proprie funzioni di denuncia.

D'altra parte, proprio l'approfondita disamina dibattimentale a carico degli imputati condannati non ha portato all'emersione di alcunché al riguardo (come si evince dal contenuto delle testimonianze versate agli atti della presente procedura), né il Tribunale ha disposto di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per gli approfondimenti del caso ravvisandosi qualsivoglia abbozzo di elemento indiziario a carico dei sindaci della società.

La posizione di Giovanni ZAMBERLAN, Giacomo CAVALIERI e Laura PIUSSI deve conclusivamente essere destinata all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

V

Il cosiddetto "affaire DOSSENA". Le posizioni di MIRANDA, MONORCHIO e ZUCCATO

La posizione dell'amministratrice DOSSENA assume un carattere peculiare in considerazione di una specifica operazione d'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili della BPVI, pari ad euro 947.000,00, che la società "AVM PE" partecipata della società "AVM Associati s.p.a." (di cui la DOSSENA era socio)

aveva effettuato ancora prima del sorgere della prassi delle operazioni “bacciate”. Emergeva inoltre che ella si fosse rivolta nell’anno 2015, proprio in vista delle prime avvisaglie di svalutazione delle azioni, a SORATO per effettuare il trasferimento del pacchetto azionario e obbligazionario ad altra società.

Orbene, giova sgombrare il campo da un primo dato che, alla luce dell’operato della BPVi, si dimostra essere neutro al fine del giudizio da svolgere in questa sede. L’acquisto di una rilevante quota di patrimonio azionario da parte della società “AVM PE” (quindi non la “AVM Associati s.p.a.”) è risultato essere espressione di una prassi che la banca, al di là delle operazioni “bacciate”, fondamentalmente imponeva ai propri clienti con rilevanti capacità patrimoniali in vista dell’erogazione del credito, e tale si dimostrava essere la società per la quale la DOSSENA aveva effettuato l’acquisto e che, a sua volta, necessitava di forti finanziamenti per effettuare altre operazioni imprenditoriali, costituite dall’acquisto di una vetreria e, successivamente, di una società francese attiva nel settore automobilistico (si veda, al riguardo, la memoria depositata dalla difesa dell’indagata). Tale operazione non può dunque essere aprioristicamente considerata come segnale di sospetto, o quantomeno come segnale di conoscenza da parte dell’indagata del fenomeno frodatario che stava caratterizzando l’operato della banca, men che meno perché è risultato come l’istituto di credito non si fosse impegnato al riacquisto, mentre il capitale fornito dalla banca alla società, in più riprese (compreso il finanziamento c.d. “bullet” del dicembre 2009, garantito con pegno su obbligazioni convertibili della BPVi acquistate dalla “AVM” il mese successivo), era stato immediatamente impiegato nell’operazione di acquisto della vetreria e, quantomeno in parte, integralmente rimborsato ancora prima dell’ingresso della DOSSENA nel consiglio di amministrazione di BPVi.

Anche l’operazione del 2015, quando l’indagata si fece carico dell’acquisto tramite la società “AVM associati” delle azioni di BPVi, fortemente svalutate, non si presta ad essere letta come la consapevolezza e la condivisione (a questo punto sopravvenuta) da parte della DOSSENA delle pratiche nocive poste in essere dal board “ristretto” della banca popolare, non foss’altro perché – collateralmente – non era stato chiesto il riacquisto da parte della banca popolare delle azioni.

Proprio tali peculiari operazioni, anche dal punto di vista delle loro tempistiche, in uno alle considerazioni già svolte in merito alla conoscenza delle frodi riservate ad un limitato gruppo di persone, consente di escludere che la DOSSENA fosse consapevole delle reali operazioni poste in essere dall’istituto di credito e delle tecniche di nascondimento delle stesse.

MIRANDA e ZUCCATO si pongono in condizioni accomunate dal fatto per il quale alcuni testimoni (Simonato principalmente) avevano riferito del fatto per il quale entrambi fossero a conoscenza delle operazioni bacciate. Ebbene, a fronte delle dichiarazioni rese agli atti da altri soggetti interessati (si tratta di Cattelan, Malinverni, Bonaguro e Vischio) si può affermare che la conoscenza di quello che è il meccanismo dell’operazione “bacciata” non significhi automaticamente che entrambi gli indagati fossero

nella piena consapevolezza che i vertici amministrativi stessero utilizzando tale meccanismo oltre i limiti, occultando le operazioni in questione agli enti di sorveglianza e diffondendo false notizie.

Al di là dell'argomento svolto dai Pubblici Ministeri in merito alla figura di MIRANDA, reputato (in ragione del non aver conoscenze di alta finanza, essendo stato imprenditore termoidraulico) non adatto a comprendere il significato delle operazioni "bacciate", ciò che in questa sede rileva, anche in relazione alla posizione di ZUCCATO, è nuovamente la conoscenza ristretta che dai vertici amministrativi della banca veniva serbata in ordine alla pericolosità delle operazioni di finanziamento.

Ed invero, a prescindere da quello che è il meccanismo puro e semplice delle "bacciate", i reati per cui si procede non sono integrati dalla semplice stipula delle operazioni in questione, ma si radicano sulle operazioni di frode volte a nasconderle e ad ostacolare l'attività di vigilanza.

Ebbene, era proprio questo l'aspetto che, maggiormente rispetto agli altri, veniva tenuto occultato, di talché non essendovi la prova che gli odierni indagati rientrassero nel novero di quei pochi soggetti che erano posti a conoscenza della serialità di menzogne, di occultamenti, di mistificazioni che avevano caratterizzato l'operato del board "ristretto", reputare che MIRANDA e ZUCCATO avessero avuto la consapevolezza e la volontà di non impedire l'operato degli alti amministratori, ovvero ancora avessero (e non si sa in quale modo) collaborato attivamente con gli stessi, appare essere un'acquisizione investigativa tutt'altro che raggiunta e, francamente, non acquisibile neppure in dibattimento proprio poiché, come già si è detto, il compendio probatorio si è già ampiamente sviluppato nel procedimento costituente il troncone principale, dal quale è emerso – e giova affermarlo ancora una volta – oltre ad una discutibile attendibilità proprio del Simonato (come si ricava dalla lettura dei verbali contenenti le testimonianze di questi e di Cattelan, di Dalle Carbonare e di Pilan – memoria difesa Zuccato) come i dominus delle operazioni dannose e fraudolente fossero ben altri. In questo contesto perdono di significato gli ulteriori elementi derivanti dal fatto per il quale alcuni investitori avessero chiesto informazioni agli indagati in esame, ovvero avessero ottenuto informazioni da questi ultimi sulle operazioni finanziate in esame.

Quanto, in ultimo, alla figura di MONORCHIO, essa si collega all'acquisto finanziato svolto dalla società "Gruppo Micoperi/Protan" della quale egli era presidente del c.d.a., contemporaneamente all'assunzione della carica di vice presidente del c.d.a. di BPVi. L'imponente operazione, che dall'indagine è risultata essere "parzialmente baciata" non appare essere significativa dell'automatica consapevolezza in capo all'indagato delle pratiche fraudolente che caratterizzano i reati ipotizzati.

Plurimi sono gli elementi che segnano l'estraneità dell'indagato ai fatti e consistono non solo nel dato della sua astensione dalle deliberazioni del c.d.a della banca quando sono state discusse le operazioni a favore della società "Gruppo Micoperi" (che, in sé, potrebbe anche essere un dato ambivalente), ma soprattutto dalle concordanti dichiarazioni dei funzionari delle filiali territoriali di BPVi i quali hanno escluso qualsiasi ruolo del MONORCHIO nelle operazioni in esame, gestite da altri soggetti.

Gli elementi in questione, unitamente alla già valutata circolazione settoriale delle informazioni rilevanti sul funzionamento delle operazioni “bacciate”, complessivamente non consentono di ravvisare un quadro di sostenibilità dell’azione penale anche nei confronti di quest’ultimo indagato.

VI

Il principio del “ne bis in idem” per chi faceva parte del board “ristretto”

Le considerazioni sino a questo punto svolte consentono di affermare che, limitatamente alle figure di ZONIN, ZIGLIOTTO e SORATO, il presente procedimento altro non rappresenta se non la duplicazione di quello per cui il primo è già stato condannato, il secondo è stato assolto ed il terzo è attualmente sottoposto al giudizio di primo grado.

I reati sono gli stessi (aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto) e sono storicamente identici a quelli per cui è già stata esercitata l’azione penale, il tutto secondo i criteri di valutazione dell’identità del fatto (come condotta fattuale, nelle sue declinazioni spazio temporali, nesso ed evento, nonché di persona).

E’ dunque applicabile il disposto di cui all’art. 649 c.p.p. il quale rende del tutto improcedibile l’azione penale nei confronti di un soggetto che, per lo stesso fatto, è già stato sottoposto a giudizio, indipendentemente dal fatto per il quale il dictum giurisdizionale sia di condanna o di proscioglimento, ovvero ancora che sia irrevocabile o meno (Cass. pen., SS.UU., 28.06.2005, n° 34655; Cass. pen., sez. V[^], 28.09.2021, n° 663).

VII

Le truffe – la sussistenza dei soli reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto

L’insostenibilità in giudizio della fattispecie associativa.

Giova ora prendere posizione in merito all’ultima delle questioni discusse, vale a dire la possibilità di ravvisare nei fatti come sopra illustrati non solo una serie di condotte di truffa commesse dagli indagati a danno dei risparmiatori, ma anche la possibilità che ciò sia espressione di un’associazione per delinquere per l’appunto finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe rivolte al ceto dei risparmiatori.

Deve preliminarmente osservarsi che tali richieste giungono, fondamentalmente, dagli atti di opposizione all’archiviazione depositati da alcuni risparmiatori per mezzo dei rispettivi difensori.

E’ appena il caso di rilevare come tali opposizioni non possano trovare accesso, giacché la tipologia di reati per cui nel presente peculiare contesto si procede prevede una specifica offensività giuridica rivolta solo ed esclusivamente ad interessi pubblicistici, di talché nessuna legittimazione ad opporsi alle richieste

del Pubblico Ministero può essere riconosciuta a favore di soggetti privati, portatori di un interesse patrimoniale individuale.

Ciò precisato, l'autonoma valutazione dei numerosissimi esposti – querele contenute nei quindici faldoni che costituiscono gli allegati alla richiesta di archiviazione denota come non sia possibile ravvisare negli stessi alcun fatto di reato diverso da quelli per cui già si sta procedendo e per i quali da un lato si è disposta l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato a favore degli amministratori senza delega e dei sindaci e, dall'altro, si è ravvisata l'applicabilità del divieto di un secondo giudizio nei confronti dei componenti il board “ristretto”.

In via generale e comunque preliminare, a voler considerare – astrattamente – che delle truffe siano state compiute - va osservato che nella quasi totalità delle denunce le operazioni di acquisto delle azioni si è posta ben anteriormente alla metà dell'anno 2014, limite al di là del quale il delitto di truffa deve ad oggi reputarsi prescritto nel suo termine massimo, comprensivo del prolungamento di un anno e mezzo conseguente all'interruzione data dall'avvenuta fissazione dell'udienza camerale.

In ogni caso, e comunque per quanto riguarda le condotte successive al 2014 valgono le considerazioni seguenti

Si è già detto di quali siano gli elementi che devono essere tenuti in considerazione allo scopo di ravvisare l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del “ne bis in idem”.

A maggiore specificazione, e per quanto in questa sede rileva, è da osservare che in tema dei rapporti tra l'aggiotaggio e l'ostacolo alla vigilanza rispetto ad altri reati di carattere societario caratterizzati da una certa quota di condotte fraudolente (si pensi alla bancarotta fraudolenta da reato societario, o alla bancarotta per effetto di operazioni dolose), la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare la sussistenza del concorso tra i reati in esame, escludendo pertanto che una precedente condanna per aggiotaggio fosse preclusiva ad un secondo giudizio per i reati fallimentari.

Il caso è noto, ed è relativo al poderoso default del gruppo societario “Parmalat”, sfociato nei procedimenti a carico dei relativi amministratori, fra cui i componenti della famiglia Tanzi.

Nella seconda sentenza Tanzi pronunciata nell'anno 2014 (Cass. pen., sez. V[^], 07.03.2014, n° 32352), vale a dire in relazione al secondo procedimento afferente per l'appunto ai reati di bancarotta, si è apertamente affermato che: *“Ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona”*. I legali del ricorrente si dolevano giustappunto del fatto per il quale i giudici di merito non avessero ritenuto che la precedente condanna per aggiotaggio avesse assorbito i fatti di bancarotta, sostenendo dunque che proprio l'identità del fatto potesse portare l'applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 649 c.p.p.

Ciò che si trae dalla motivazione della sentenza in esame è un concetto quantomai chiaro e, soprattutto, spendibile nella presente vicenda.

A prescindere infatti dai principi espressi per ravvisare l'identità del fatto intercorrente tra quanto coperto dal giudicato (o comunque oggetto del primo procedimento, da ravvisarsi in quello sorto anteriormente) e quanto oggetto del secondo procedimento, è evidente che un giudizio di sovrapposibilità del fatto può essere svolto solo nel caso in cui non siano duplici i fatti storici di riferimento. Ed invero, nel caso della sentenza Tanzi erano oggetto di valutazione alcune condotte tipiche di bancarotta fraudolenta, nel caso di specie per distrazione e di irregolare tenuta delle scritture contabili, specificamente autonome e differenziate rispetto a quelle specifiche condotte integrative dell'aggiotaggio che rappresentavano una obiettività fattuale tutt'altro che identica rispetto ai fatti di bancarotta esaminati nella loro tipicità intesa come condotta, nesso ed evento.

Un ulteriore sviluppo interpretativo in tal senso giunge dalla decisione della Corte Costituzionale (sentenza n° 200/2016) che, nel dichiarare illegittimo l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui si esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale, nuovamente valorizza un giudizio di obiettiva identità del fatto, inteso alla stregua di "medesimezza dell'accadimento storico", come unica valutazione praticabile allo scopo di ravvisare l'operatività del divieto di un secondo giudizio, a prescindere dalla possibilità di una duplice qualificazione giuridica.

Ebbene, se dunque anche il concorso formale di reati (e quindi la diversità di bene giuridico tutelato) non esclude l'operatività del "ne bis in idem" alle condizioni di cui sopra, è ancor più chiaro che è proprio l'esistenza di un unico fatto obiettivamente inteso, sovrapposibile in tutte le sue componenti, a dimostrare come vi sia effettiva duplicazione dell'iniziativa giudiziaria nel caso in cui si sia proceduto nuovamente nei confronti dello stesso imputato.

Ciò detto, nel caso di specie la sistematica e straordinaria serialità degli esposti – denuncia e delle querele presentate rappresenta come tutti i correntisti, azionisti, obbligazionisti si siano lamentati proprio di quelle specifiche ed assai peculiari condotte poste in essere dai vertici decisionali di BPVI che rappresentano l'espressione degli elementi costitutivi dell'aggiotaggio, dell'ostacolo alla vigilanza, del falso in prospetto. I silenzi serbati sulle operazioni "bacciate", sulla loro finalità, sul fatto per il quale non fossero stati costituiti i necessari fondi di garanzia, sul fatto per il quale le Autorità di controllo non fossero state avvisate non costituiscono dunque un raggirio e/o artificio posto in essere sapientemente dai vertici amministrativi a carico dei singoli clienti della banca, ma rappresentano nulla di più se non le stesse condotte rilevanti ai sensi degli artt. 2637, 2638 c.c., 173 bis TUF.

A prescindere dunque dall'astratta differenza tra i beni giuridici tutelati dalle norme in esame e dal reato di truffa, è proprio dall'esame delle condotte così come tenute dagli indagati ZONIN, ZIGLIOTTO (fra

l'altro assolto) e SORATO a dimostrare che quanto i denunciati assumono essere la macchinazione ordita nei loro confronti altro non sia se non la stessa condotta per cui si è già proceduto.

Tanto ciò è vero che, come condivisibilmente osservato dai Pubblici Ministeri nella richiesta di archiviazione, dalla registrazione del verbale del comitato di direzione (14.11.2014) era emersa la necessità di ritrovare uno strumento per reintegrare i soci in caso in cui essi si trovassero a subire perdite economiche per la svalutazione del titolo, con ciò evidenziandosi – ancora una volta – come gli agiti degli indagati fossero esclusivamente tesi all'agiotaggio ed ai reati collegati, non essendovi alcuna condotta indirizzata all'induzione in errore dei singoli soci e correntisti allo scopo di carpire indebitamente il consenso di questi ultimi alle operazioni c.d. "bacciate" in quanto tali. Fermo resta che l'impegno per il riacquisto delle azioni (poi non verificatosi per le note ragioni) è esso stesso un aspetto della condotta che confligge inevitabilmente con una condotta ingannatoria volta al conseguimento di un ingiusto profitto dal ceto degli investitori.

Neppure sono ravvisabili evidenze della sussistenza di un accordo associativo per la commissione di seriali truffe, posto che l'indagine non ha evidenziato alcun elemento in grado di dimostrare non solo l'esistenza di una realtà organizzativa dotata di una sua stabilità, ma ancor meno gli elementi costitutivi l'organizzazione, intesi (secondo quanto rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità – Cass. pen., sez. II[^], 03.04.2013, n° 20451) in una struttura – quand'anche abbozzata – in grado di dare una diversa dignità ad un fenomeno che, nella realtà dell'indagine, si è dimostrato al più relegato a livello di un normale concorso di persone nel reato.

Né tale struttura può essere automaticamente ricavata dai diversi ruoli assunti dagli indagati all'interno dell'organigramma della società, posto che con ciò si traslerebbe indebitamente un aspetto di carattere civilistico in un fenomeno criminale senza dimostrare come le diverse articolazioni societarie abbiano una loro automatica riproposizione nell'associazione per delinquere e che dalle stesse siano diramati ordini e direttive illeciti da parte degli organizzatori verso i singoli partecipi esecutori (si veda, fra le varie, Cass. pen., sez. VI[^], 30.01.2013, n° 344898).

Conclusivamente, il procedimento deve essere archiviato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409, 410, 411 c.p.p.,

dispone

l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato nei confronti di DOSSENA Giovanna, MIRANDA Franco, MONORCHIO Andrea, ZUCCATO Roberto, BREGANZE Marino, TIBALDO Giorgio, PAVAN Gianfranco, TOGNANA Nicola, FANTONI Giovanni, SBABO



Fiorenzo, STELLA Maurizio, DOMENICHELLI Vittorio, BIANCHI Alessandro, MACOLA Maria Carla, ANGIUS Paolo, ZAMBERLAN Giovanni, CAVALIERI Giacomo, PIUSSI Laura.

dispone

l'archiviazione del procedimento perché improcedibile l'azione penale nei confronti di ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe e di SORATO Samuele.

Si comunichi.

Vicenza, 30 marzo 2022.



Il Giudice per le Indagini Preliminari

(dott. Matteo Mantovani)

TRIBUNALE DI VICENZA

Depositato in Cancelleria G.I.P.

oggi.....

30 MAR. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Francesco Zerbato